

COMUNE DI
BOVA MARINA

(Provincia di Reggio di Calabria)

N. 124

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 22/02/2013, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs 267/2000)

OGGETTO: NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA: Sig. ALTOMONTE Filippo, C.F. LTMFPP59A04F112D- Fascicolo OSL NR. 11.

.....
L'anno **duemilasedici** addì **ventitre** del mese di **febbraio** alle ore **16.00** nella sala delle adunanze del Comune,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Bova Marina, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 53 del 21/11/2012, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 22 febbraio 2013, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso;
- l'Organo Straordinario di liquidazione si è insediato in data 28/3/2013, giusta verbale n.1;
- con deliberazione n.7 del 17 aprile 2014, questo O.S.L. ha richiesto alla Commissione Straordinaria del Comune di Bova Marina l'adesione alla proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione, di cui al citato art. 258 del T.U.E.L ed ha approvato l'elenco dei debiti ammessi alla massa passiva dopo una delibazione di massima;
- con deliberazione n. 65 del 21/05/2014, assunta con i poteri della Giunta, la Commissione Straordinaria del Comune di Bova Marina ha deliberato l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 del T.U.E.L.;
- il comma 3 dell'art. 258 del TUEL prevede che l'OSL proponga ai creditori ammessi alla massa passiva, la transazione dei debiti ammessi mediante il pagamento, entro 30 giorni dalla formale adesione del creditore, di una somma variabile tra il 40 ed il 60% del debito ammesso;
- questo Organo ha iniziato a formulare le proposte di transazione ai creditori titolari di crediti in parte iscritti nei residui passivi e in parte derivanti da debiti fuori bilancio ex articolo 194 del TUEL per i quali sussistono i requisiti di legge;
- l'art. 256, comma 1, del TUEL stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite corredato dai provvedimenti di diniego;
- nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;

VISTA:

-l'istanza presentata in data 15/04/2013 ed acquisita al nr 2790 del protocollo generale del Comune di Bova Marina- Fascicolo OSL, n. 11, con la quale il **Sig. ALTOMONTE Filippo, C.F. LTMFPP59A04F112D**, in qualità di dipendente comunale, ha richiesto l'ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Bova Marina per un importo totale di Euro 8.119,33, quale corrispettivo per indennità di reperibilità, di Straordinario in reperibilità ed Indennità di procedimento anno 2011;

- la nota di questo OSL, prot. nr 5505/OSL del 24/6/2013, con la quale è stata richiesta al Responsabile Settore AA.GG. del Comune di Bova Marina, l'attestazione prevista dal comma 4 dell'art. 254 TUEL;
- la nota prot. nr. 5947/OSL dell'8/8/2013, con la quale è stato comunicato all'interessato l'avvio del procedimento per la ammissione alla massa passiva della somma richiesta, con invito a presentare eventuale documentazione integrativa a giustificazione del credito vantato;
- la nota, assunta, in data 26/8/2013, al nr 6520 del protocollo generale dell'Ente, con la quale il sig. Altomonte Filippo comunica di non avere ulteriore documentazione da integrare;
- la nota n.5049/OSL del 16/7/02014, raccomandata AR nr 14756958114-6 del 6/8/2014, con la quale è stato comunicato all'interessato l'avvio del procedimento per la non ammissione, della somma richiesta, alla massa passiva del dissesto e sono state richieste eventuali controdeduzioni;
- la nota assunta in data 07/08/2014 al nr 5875 del protocollo generale dell'Ente, con la quale il sig. Altomonte Filippo conferma l'inesistenza di atti di liquidazione, a suo favore, per le indennità richieste;
- la Sentenza nr. 75/2016 pubblicata in data 21/1/2016 nr 478/2015 R.G con la quale, il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Lavoro ha rigettato il ricorso, promosso dal sig. Altomonte Filippo nei confronti di questo OSL e del Comune di Bova Marina, per l'ottenimento, in via giudiziale, dell'esigibilità del credito ed il diritto a percepire la somma di euro di euro 8.119,33, a titolo di retribuzione accessoria anno 2011;

CONSIDERATO CHE:

- sia dalla documentazione allegata all'istanza dall'interessato che, dagli atti di ufficio, non risulta alcun provvedimento di liquidazione a favore del richiedente, per cui il debito non presenta i necessari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità;
 - il Responsabile del Servizio Amministrativo non ha riscontrato la richiesta di attestazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 254 del TUEL che prevede che *"I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito"*;
 - la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Lavoro - nr. 75/2016 pubblicata in data 21/1/2016 nr 478/2015 R.G ha confermato la mancanza dei requisiti per l'ammissione alla massa passiva del credito richiesto dal sig. Altomonte Filippo;
- VISTO il D.Lgs nr. 267/2000 e smi (TUEL),

DELIBERA

- di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, per le motivazioni in premessa indicate, la domanda con la quale il **Sig. ALTOMONTE Filippo, C.F. LTMFPP59A04F112D**, in qualità di dipendente comunale, ha richiesto l'inserimento del credito vantato nei confronti del Comune di Bova Marina, per un importo totale di Euro 8.119,33, quale corrispettivo per indennità di reperibilità, di straordinario in reperibilità ed indennità di procedimento relativi all' anno 2011;
- di includere il suddetto debito nell'elenco delle passività non ammesse da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del TUEL.

La presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, verrà pubblicata nei modi di legge e notificata al creditore ed al Sindaco del Comune di Bova Marina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Rag. Leonardo Richichi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L d.lgs 267/2000)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on- line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal....**29.FEB.2016**....

Reg. Pubbl. n° ~~202~~ del **29.FEB.2016**

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



(Alagna Piero)

Per avvenuta pubblicazione dal **29 FEB 2016** al **15-03-2016**

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



(Alagna Piero)
